

Commissione di Vigilanza sui
Fondi Pensione



COVIP

BOLLETTINO

Anno 12 - N. 3



COVIP

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione

BOLLETTINO

Anno 12 N. 3

III/2016

BOLLETTINO DELLA
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE
Trimestrale

Redazione

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
Piazza Augusto Imperatore, 27 – 00186 Roma,
tel. 06.695061 Fax 06.69506304 www.covip.it

Registrazione

Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 235 dell'8 giugno 2005

Direttore responsabile

Elisa Lamanda

Segretaria di redazione

Maria Rosaria Focarelli

Comitato di redazione

Stefania Buonanno, Claudio Luciano Leone,
Laura Moscatelli, Gloria Nispi Landi

Sommario

PROVVEDIMENTI COVIP

Sanzioni

Deliberazione n. 3539 del 13 luglio 2016	6
Deliberazione n. 3541 del 13 luglio 2016	9
Deliberazione n. 3544 del 25 luglio 2016	11
Deliberazione n. 3545 del 25 luglio 2016	14
Deliberazione n. 3546 del 25 luglio 2016	16
Deliberazione n. 3547 del 25 luglio 2016	18

Risposte a quesiti

Oggetto: Risposta a quesito sull'applicazione dell'art. 9 del DM n. 166 del 2014 (<i>lettera inviata a una fonte istitutiva</i>)	20
---	----

FONDI PENSIONE NEGOZIALI

Albo

Variazioni	22
------------	----

Altri provvedimenti

Approvazioni di modifiche statutarie	23
--------------------------------------	----

FONDI PENSIONE APERTI

Albo

Cancellazioni	24
---------------	----

Variazioni	26
------------	----

PIP – PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI DI TIPO ASSICURATIVO

Albo

Iscrizioni 27

FONDI PENSIONE PREESISTENTI

Albo

Cancellazioni 28

Variazioni 29

Altri provvedimenti

Approvazioni di modifiche statutarie 30

PROVVEDIMENTI COVIP

SANZIONI

LA COMMISSIONE

VISTO il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto lgs. n. 252/2005) recante la “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”;

VISTO l’art. 18, comma 2, del Decreto lgs. n. 252/2005 [omissis]

VISTO l’art. 19-*quater* del Decreto lgs. n. 252/2005 in materia di sanzioni amministrative;

VISTO, in particolare, l’art. 19-*quater*, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui dispone che gli enti rispondono in solido del pagamento della sanzione, salvo il diritto di regresso nei confronti del responsabile della violazione;

VISTO il Regolamento della COVIP del 30 maggio 2007 in materia di procedure sanzionatorie;

CONSIDERATO che nell’ambito dell’attività di vigilanza sono emersi inadempimenti informativi nei confronti della COVIP da parte del Fondo Ventidue – Fondo pensione dipendenti Autobrennero (di seguito: Fondo) iscritto al n. 1428 dell’Albo;

CONSIDERATO, in particolare, che il Fondo non ha ottemperato, nei termini prescritti, a quanto richiesto dalla COVIP con nota del 6 luglio 2015;

[omissis]

CONSIDERATO che l’indicata omissione informativa verso l’Autorità di vigilanza si è verificata in un contesto caratterizzato dal susseguirsi nel tempo di una serie di inadempimenti informativi nei riguardi della stessa;

CONSIDERATO che il termine entro il quale il Fondo doveva ottemperare a quanto richiesto con nota del 6 luglio 2015 è scaduto il 19 agosto 2015 e che entro detto termine non è pervenuto all’Autorità quanto richiesto;

[omissis]

CONSIDERATO che è stata riscontrata una situazione di perdurante inadempienza del Fondo Ventidue – Fondo pensione dipendenti Autobrennero in ordine all’assolvimento degli obblighi informativi nei confronti della COVIP;

VISTE le lettere di contestazione del 18 novembre 2015, notificate in pari data, con le quali in esito all’attività di vigilanza svolta, il Direttore generale ha dato avvio al procedimento sanzionatorio nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio sindacale del Fondo Ventidue – Fondo pensione dipendenti Autobrennero

CONSIDERATO che con le summenzionate lettere è stata contestata la violazione dell’art. 19-*quater*, comma 2, lettera a), del Decreto lgs. n. 252/2005, per il mancato ottemperamento nei termini prescritti alle richieste della COVIP;

CONSIDERATO che la suddetta violazione è stata contestata ai componenti del Consiglio di amministrazione del Fondo in carica nel periodo di riferimento, nonché nei confronti dei componenti del Collegio sindacale del Fondo a titolo di *culpa in vigilando*;

RILEVATO che le violazioni sopra indicate sono state contestate anche al Fondo Ventidue – Fondo pensione dipendenti Autobrennero, in qualità di obbligato in solido, tramite separata notifica delle predette lettere di contestazione;

[omissis]

ESAMINATE le controdeduzioni [omissis]

VISTO il verbale dell'audizione [omissis]

[omissis]

RITENUTO che le argomentazioni complessivamente addotte dagli interessati in sede di controdeduzioni e di audizione non siano idonee a giustificare l'accertata irregolarità consistente in un grave inadempimento informativo nei riguardi dell'Autorità [omissis]

RITENUTO pertanto accertato, sulla base delle risultanze istruttorie, l'illecito amministrativo contestato con le sopra menzionate lettere del 18 novembre 2015, relativo al mancato assolvimento agli obblighi informativi nei confronti della COVIP, entro i termini previsti, con la conseguente violazione dell'art. 19-*quater*, comma 2, lettera a), del Decreto lgs. n. 252/2005;

RITENUTO che le violazioni contestate siano imputabili a titolo di colpa a tutti i componenti del Consiglio di amministrazione del Fondo, in carica nel periodo a cui si riferiscono i fatti accertati, non avendo ottemperato alla richiesta della COVIP entro i termini stabiliti;

RITENUTO altresì che le violazioni contestate siano imputabili a titolo di colpa a tutti i componenti del Collegio sindacale del Fondo, in carica nel periodo a cui si riferiscono i fatti accertati, per *culpa in vigilando*;

[omissis]

DELIBERA

di irrogare, in relazione all'accertata violazione dall'art. 19-*quater*, comma 2, lett. a), del Decreto lgs. n. 252/2005, di cui alle contestazioni effettuate con le lettere del 18 novembre 2015, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente richiamato, a carico dei soggetti di seguito indicati, la seguente sanzione amministrativa pecuniaria, di cui ingiunge il pagamento, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, degli importi per ognuno indicati, oltre alle spese di procedimento:

- Giorgio Bellini, componente del Consiglio di amministrazione del Fondo Ventidue – Fondo pensione dipendenti Autobrennero: euro 6.700,00 (seimilasettecento/00);
- Enore Facchini, componente del Consiglio di amministrazione del Fondo Ventidue – Fondo pensione dipendenti Autobrennero: euro 6.700,00 (seimilasettecento/00);
- Marco Ferrari, componente del Consiglio di amministrazione del Fondo Ventidue – Fondo pensione dipendenti Autobrennero: euro 6.700,00 (seimilasettecento/00);
- Georg Mayr, componente del Consiglio di amministrazione del Fondo Ventidue – Fondo pensione dipendenti Autobrennero: euro 6.700,00 (seimilasettecento/00);
- Graziano Pattuzzi, componente del Consiglio di amministrazione del Fondo Ventidue – Fondo pensione dipendenti Autobrennero: euro 6.700,00 (seimilasettecento/00);
- Primo Sartori, componente del Consiglio di amministrazione del Fondo Ventidue – Fondo pensione dipendenti Autobrennero: euro 6.700,00 (seimilasettecento/00);
- Alessandro Tonina, componente del Consiglio di amministrazione del Fondo Ventidue – Fondo pensione dipendenti Autobrennero: euro 6.700,00 (seimilasettecento/00);
- Emanuele Bonafini, componente del Collegio sindacale del Fondo Ventidue – Fondo pensione dipendenti Autobrennero: euro 5.050 (cinquemilacinquanta);
- Aida Ruffini, componente del Collegio sindacale del Fondo Ventidue – Fondo pensione dipendenti Autobrennero: euro 5.050 (cinquemilacinquanta);

e

- Fondo Ventidue – Fondo pensione dipendenti Autobrennero: euro 57.000 (cinquantasettemila/00), pari alla somma delle sanzioni sopra indicate, quale soggetto obbligato in solido.

La presente Deliberazione è notificata agli interessati ai quali sono state notificate le lettere di contestazione e pubblicata, per estratto, sul Bollettino della COVIP presente sul relativo sito *web*.
[omissis]

Roma, 13 luglio 2016

Il Presidente
(Mario Padula)

LA COMMISSIONE

VISTO il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto lgs. n. 252/2005) recante la “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”;

VISTO l’art. 18, comma 2, del Decreto lgs. n. 252/2005 *[omissis]*

VISTO l’art. 19-quater del Decreto lgs. n. 252/2005 in materia di sanzioni amministrative;

VISTO, in particolare, l’art. 19-quater, comma 4, del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui dispone che gli enti rispondono in solido del pagamento della sanzione, salvo il diritto di regresso nei confronti del responsabile della violazione;

VISTO il Regolamento della COVIP del 30 maggio 2007 in materia di procedure sanzionatorie;

CONSIDERATO che nell’ambito dell’attività di vigilanza sono emersi inadempimenti informativi nei confronti della COVIP da parte del Fondo Ventidue – Fondo pensione dipendenti Autobrennero (di seguito: Fondo) iscritto al n. 1428 dell’Albo;

CONSIDERATO, in particolare, che il Fondo non ha ottemperato, nei termini prescritti, a quanto richiesto dalla COVIP con nota del 6 luglio 2015;

[omissis]

CONSIDERATO che l’indicata omissione informativa verso l’Autorità di vigilanza si è verificata in un contesto caratterizzato dal susseguirsi nel tempo di una serie di inadempimenti informativi nei riguardi della stessa;

CONSIDERATO che il termine entro il quale il Fondo doveva ottemperare a quanto richiesto con nota del 6 luglio 2015 è scaduto il 19 agosto 2015 e che entro detto termine non è pervenuto all’Autorità quanto richiesto;

[omissis]

CONSIDERATO che è stata riscontrata una situazione di perdurante inadempienza del Fondo Ventidue – Fondo pensione dipendenti Autobrennero in ordine all’assolvimento degli obblighi informativi nei confronti della COVIP;

VISTE le lettere di contestazione del 18 novembre 2015, notificate in pari data, con le quali in esito all’attività di vigilanza svolta, il Direttore generale ha dato avvio al procedimento sanzionatorio nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio sindacale del Fondo Ventidue – Fondo pensione dipendenti Autobrennero per il mancato ottemperamento nei termini prescritti alle richieste della COVIP;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 5, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005, il Responsabile della forma pensionistica è tenuto a verificare che la gestione della stessa sia svolta nel rispetto della normativa vigente;

VISTA la lettera di contestazione del 18 novembre 2015, a firma del Direttore Generale nei confronti del Responsabile del Fondo, con la quale è stata contestata la violazione del sopra citato art. 5, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005;

RILEVATO che la violazione contestata al Responsabile è stata contestata anche al Fondo Ventidue – Fondo pensione dipendenti Autobrennero in qualità di responsabile in solido, tramite separata notifica della predetta lettera di contestazione;

[omissis]

ESAMINATE le controdeduzioni *[omissis]*

VISTO il verbale dell’audizione *[omissis]*

[omissis]

RITENUTO che le argomentazioni complessivamente addotte dagli interessati in sede di controdeduzioni e di audizione non siano idonee a giustificare l’accertata irregolarità consistente in un grave inadempimento informativo nei riguardi dell’Autorità *[omissis]*

RITENUTO pertanto accertata, sulla base delle risultanze istruttorie, l'irregolarità contestata agli amministratori e sindaci con le lettere di contestazione, relativa al mancato assolvimento agli obblighi informativi nei confronti della COVIP, entro i termini previsti, con la conseguente violazione dell'art. 19-quater, comma 2, lettera a), del Decreto lgs. n. 252/2005;

RITENUTO che la mancata vigilanza del Responsabile del Fondo sul rispetto, da parte del Fondo stesso, degli obblighi informativi previsti dalla normativa di settore e sull'ottemperanza, nei termini prescritti, alle richieste COVIP costituisce violazione dell'art. 5, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005;

RITENUTO che alla violazione di cui sopra sia applicabile l'art. 19-quater, comma 2, lett. b), del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui dispone che i responsabili delle forme pensionistiche complementari che non osservano, tra le altre, le disposizioni previste nell'articolo 5 del Decreto lgs. n. 252/2005, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000;

DELIBERA

- di irrogare - in relazione all'accertata violazione dell'art. 5, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005, di cui alla contestazione effettuata con la lettera del 18 novembre 2015 il cui contenuto è da intendersi qui integralmente richiamato – a carico dei soggetti di seguito indicati, la seguente sanzione amministrativa pecuniaria, di cui ingiunge il pagamento, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, oltre alle spese di procedimento:

- Alessandro Tonina, in qualità di Responsabile del Fondo Ventidue – Fondo pensione dipendenti Autobrennero: euro 1.000,00 (mille/00);

e

- Fondo Ventidue – Fondo pensione dipendenti Autobrennero: euro 1.000 (mille/00), pari alla sanzione sopra indicata, quale soggetto obbligato in solido.

La presente Deliberazione è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, sul Bollettino della COVIP presente sul relativo sito *web*.

[omissis]

Roma, 13 luglio 2016

Il Presidente
(Mario Padula)

LA COMMISSIONE

VISTO il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto lgs. n. 252/2005) recante la “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”;

VISTO l’art. 18, comma 2, del Decreto lgs. n. 252/2005 [omissis]

VISTO l’art. 19-*quater* del Decreto lgs. n. 252/2005 in materia di sanzioni amministrative;

VISTO, in particolare, il comma 4 dell’art. 19-*quater* del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui dispone che gli enti rispondono in solido del pagamento della sanzione, salvo il diritto di regresso nei confronti del responsabile della violazione;

VISTO il Regolamento della COVIP del 30 maggio 2007 in materia di procedure sanzionatorie;

CONSIDERATO che il PIP “Alleata Previdenza” (di seguito: PIP), iscritto al n. 5006 dell’Albo, gestito dalla Società Alleanza Assicurazioni S.p.A. (di seguito: Società) è stato oggetto di una verifica ispettiva da parte della COVIP, presso la sede di Milano della Società, fra il 12 marzo 2015 e l’11 agosto 2015;

CONSIDERATO che nel corso dell’ispezione sono state verificate le tempistiche delle operazioni di trasferimento verso altre forme pensionistiche complementari completate nell’anno 2014;

CONSIDERATO che a seguito di detta analisi ispettiva è stato rilevato che 11 pratiche di trasferimento, tra quelle del campione esaminato, sono state evase con notevole ritardo rispetto al termine di sei mesi previsto dalla normativa;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 14, comma 8, del Decreto lgs. n. 252/2005, gli adempimenti a carico delle forme pensionistiche complementari conseguenti alla richiesta di trasferimento devono essere effettuati entro il termine massimo di sei mesi a decorrere dalla data di esercizio della suddetta facoltà;

VISTE le lettere di contestazione del 6 novembre 2015, notificate in data 9 novembre 2015, con le quali in esito all’attività di vigilanza svolta, il Direttore Generale ha dato avvio al procedimento sanzionatorio nei confronti dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società;

CONSIDERATO che con le summenzionate lettere è stata contestata la violazione dell’art. 14, comma 8, del Decreto lgs. n. 252/2005, per ritardo nei processi di trasferimento delle posizioni individuali degli aderenti, con riferimento alle pratiche ivi indicate;

CONSIDERATO che la suddetta violazione è stata contestata nei confronti dei componenti del Consiglio di amministrazione e, per *culpa in vigilando*, dei componenti del Collegio dei sindaci della Società;

RILEVATO che le violazioni sopra indicate sono state contestate anche alla Società, in qualità di soggetto obbligato in solido, tramite separata notifica delle predette lettere di contestazione;

[omissis]

ESAMINATE le controdeduzioni [omissis]

VISTO il verbale dell’audizione [omissis]

[omissis]

PRESO ATTO che la Società “Alleanza Assicurazioni S.p.A.” ha acquisito la gestione dei rapporti relativi al PIP “Alleata Previdenza” a decorrere dal 1° gennaio 2014, a seguito di conferimento del portafoglio di tali posizioni da parte della cessata Società “AlleanzaToro Assicurazioni S.p.A.”;

CONSIDERATO che anche dopo il subentro della Società Alleanza Assicurazioni S.p.A. nella gestione del PIP si è avuto il realizzarsi di alcune nuove situazioni di ritardo significativo e il perdurare di molte situazioni di ritardo già in precedenza sorte;

RITENUTO che le argomentazioni difensive articolate complessivamente dagli interessati, anche in sede di audizione, non siano idonee a revocare in dubbio la sussistenza di disfunzioni inerenti la gestione dei trasferimenti delle posizioni degli aderenti al PIP;

RITENUTO pertanto accertato, sulla base delle risultanze istruttorie, l'illecito amministrativo contestato con le sopra menzionate lettere del 6 novembre 2015, relativo a ritardi nei processi di trasferimento delle posizioni individuali degli aderenti, con la conseguente violazione dell'art. 14, comma 8, del Decreto lgs. n. 252/2005;

VISTO l'art. 19-*quater*, comma 2, lett. *b*), del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui dispone che i componenti degli organi di amministrazione e di controllo che non osservano le disposizioni previste negli articoli 5, 6, 7, 11, 14, 15, 15-*bis* e 20 dello stesso Decreto, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla COVIP in base ai medesimi articoli nonché in base all'articolo 19, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000;

RITENUTO che le violazioni contestate siano imputabili a titolo di colpa a tutti i componenti del Consiglio di amministrazione della Società, non essendo state poste in essere iniziative tempestive idonee ad evitare, dopo il subentro, l'insorgere di nuove situazioni di ritardo nella gestione dei trasferimenti del PIP, nonché a favorire la pronta liquidazione delle istanze di trasferimento presentate in data antecedente;

RITENUTO che le violazioni contestate siano imputabili, a titolo di *culpa in vigilando*, a tutti i componenti del Collegio dei sindaci della Società;

[*omissis*]

DELIBERA

di irrogare, in relazione all'accertata violazione dall'art. 14, comma 8, del Decreto lgs. n. 252/2005, di cui alle contestazioni effettuate con le lettere del 6 novembre 2015, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente richiamato, a carico dei soggetti di seguito indicati, la seguente sanzione amministrativa pecuniaria, di cui ingiunge il pagamento, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, degli importi per ognuno indicati, oltre alle spese di procedimento:

- Philippe Roger Donnet, componente del Consiglio di amministrazione della Società Alleanza Assicurazioni S.p.A.: euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00);
- Manlio Lostuzzi, componente del Consiglio di amministrazione della Società Alleanza Assicurazioni S.p.A.: euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00);
- Andrea Mencattini, componente del Consiglio di amministrazione della Società Alleanza Assicurazioni S.p.A.: euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00);
- Stefano Meroi, componente del Consiglio di amministrazione della Società Alleanza Assicurazioni S.p.A.: euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00);
- Amato Luigi Molinari, componente del Consiglio di amministrazione della Società Alleanza Assicurazioni S.p.A.: euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00);
- Gaetano Terrin, componente del Collegio dei sindaci della Società Alleanza Assicurazioni S.p.A.: euro 2.600,00 (duemilaseicento/00);
- Giuseppe Alessio Verni, componente del Collegio dei sindaci della Società Alleanza Assicurazioni S.p.A.: euro 2.600,00 (duemilaseicento/00);
- Gianluca Vidal, componente del Collegio dei sindaci della Società Alleanza Assicurazioni S.p.A.: euro 2.600,00 (duemilaseicento/00);

e

- Alleanza Assicurazioni S.p.A.: euro 35.300,00 (trentacinquemilatrecento/00), pari alla somma delle sanzioni sopra indicate, quale soggetto obbligato in solido.

La presente Deliberazione è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, sul Bollettino della COVIP presente sul relativo sito *web*.

[omissis]

Roma, 25 luglio 2016

Il Presidente
(Mario Padula)

LA COMMISSIONE

VISTO il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto lgs. n. 252/2005) recante la “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”;

VISTO l’art. 18, comma 2, del Decreto lgs. n. 252/2005 *[omissis]*

VISTO l’art. 19-*quater* del Decreto lgs. n. 252/2005 in materia di sanzioni amministrative;

VISTO, in particolare, il comma 4 dell’art. 19-*quater* del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui dispone che gli enti rispondono in solido del pagamento della sanzione, salvo il diritto di regresso nei confronti del responsabile della violazione;

VISTO il Regolamento della COVIP del 30 maggio 2007 in materia di procedure sanzionatorie;

CONSIDERATO che il PIP “Alleata Previdenza” (di seguito: PIP), iscritto al n. 5006 dell’Albo, gestito dalla Società Alleanza Assicurazioni S.p.A. (di seguito: Società) è stato oggetto di una verifica ispettiva da parte della COVIP, presso la sede di Milano della Società, fra il 12 marzo 2015 e l’11 agosto 2015;

CONSIDERATO che nel corso dell’ispezione sono state verificate le tempistiche delle operazioni di trasferimento verso altre forme pensionistiche complementari completate nell’anno 2014;

CONSIDERATO che a seguito di detta analisi ispettiva è stato rilevato che 11 pratiche di trasferimento, tra quelle del campione esaminato, sono state evase con notevole ritardo rispetto al termine di sei mesi previsto dalla normativa;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 14, comma 8, del Decreto lgs. n. 252/2005, gli adempimenti a carico delle forme pensionistiche complementari conseguenti alla richiesta di trasferimento devono essere effettuati entro il termine massimo di sei mesi a decorrere dalla data di esercizio della suddetta facoltà;

VISTE le lettere di contestazione del 6 novembre 2015, notificate in data 9 novembre 2015, con le quali in esito all’attività di vigilanza svolta, il Direttore Generale ha dato avvio al procedimento sanzionatorio nei confronti dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società per la violazione dell’art. 14, comma 8, del Decreto lgs. n. 252/2005, per ritardo nei processi di trasferimento delle posizioni individuali degli aderenti, con riferimento alle pratiche ivi indicate;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 5, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005, il Responsabile della forma pensionistica è tenuto a verificare che la gestione della stessa sia svolta nel rispetto della normativa vigente;

CONSIDERATO che quanto sopra risulta ribadito anche nell’art. 6 dell’Allegato n. 1 al Regolamento del PIP, che detta disposizioni in materia di Responsabile, in conformità allo Schema di regolamento adottato dalla COVIP con Deliberazione del 31 ottobre 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2006, ai sensi del quale spetta al Responsabile del PIP “*vigilare sull’osservanza della normativa, del Regolamento e delle condizioni generali di contratto, nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del PIP nell’esclusivo interesse degli aderenti*”;

VISTA la lettera di contestazione del 6 novembre 2015, notificata in data 9 novembre 2015, a firma del Direttore Generale, nei confronti del Responsabile del PIP “Alleata Previdenza”, con la quale è stata contestata la violazione del sopra citato art. 5, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005;

RILEVATO che la violazione contestata al Responsabile è stata contestata anche alla Società, in qualità di soggetto obbligato in solido, tramite separata notifica della predetta lettera di contestazione;

[omissis]

VISTE le controdeduzioni [omissis]

VISTO il verbale dell'audizione [omissis]

[omissis]

PRESO ATTO che la Società "Alleanza Assicurazioni S.p.A." ha acquisito la gestione dei rapporti relativi al PIP "Alleata Previdenza" a decorrere dal 1° gennaio 2014, a seguito di conferimento del portafoglio di tali posizioni da parte della cessata Società "AlleanzaToro Assicurazioni S.p.A.";

CONSIDERATO che anche dopo il subentro della Società Alleanza Assicurazioni S.p.A. nella gestione del PIP si è avuto il realizzarsi di alcune nuove situazioni di ritardo significativo e il perdurare di molte situazioni di ritardo già in precedenza sorte;

RITENUTO che le argomentazioni difensive articolate complessivamente dagli interessati, anche in sede di audizione, non siano idonee a revocare in dubbio la sussistenza di disfunzioni inerenti la gestione dei trasferimenti delle posizioni degli aderenti al PIP;

RITENUTO che il Responsabile non abbia adeguatamente vigilato sull'effettiva adozione da parte della Società di prassi operative idonee ad assicurare il rispetto della normativa in tema di trasferimento delle posizioni degli aderenti;

CONSIDERATO che la mancata vigilanza da parte del Responsabile sull'effettivo rispetto dell'art.14, comma 8, del Decreto lgs. n. 252/2005 costituisce violazione dell'art. 5, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005, il quale pone in capo al Responsabile l'obbligo di verificare che la gestione della forma pensionistica complementare sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nonché nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni stabilite nei regolamenti e nei contratti;

RITENUTO che la succitata violazione sia imputabile a titolo di colpa nei riguardi del Responsabile;

[omissis]

DELIBERA

di irrogare, in relazione all'accertata violazione dall'art. 5, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005, di cui alla contestazione effettuata con la lettera del 6 novembre 2015, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente richiamato, la seguente sanzione amministrativa pecuniaria, di cui ingiunge il pagamento entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, oltre alle spese di procedimento, a carico di:

- Luigi Merola, in qualità di Responsabile del PIP "Alleata Previdenza": euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00);

e

- Alleanza Assicurazioni S.p.A.: euro 5.500 (cinquemilacinquecento/00), quale soggetto obbligato in solido.

La presente Deliberazione è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, sul Bollettino della COVIP presente sul relativo sito web.

[omissis]

Roma, 25 luglio 2016

Il Presidente
(Mario Padula)

LA COMMISSIONE

VISTO il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto lgs. n. 252/2005) recante la “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”;

VISTO l’art. 18, comma 2, del Decreto lgs. n. 252/2005 [omissis]

VISTO l’art. 19-*quater* del Decreto lgs. n. 252/2005 in materia di sanzioni amministrative;

VISTO, in particolare, il comma 4 dell’art. 19-*quater* del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui dispone che gli enti rispondono in solido del pagamento della sanzione, salvo il diritto di regresso nei confronti del responsabile della violazione;

VISTO il Regolamento della COVIP del 30 maggio 2007 in materia di procedure sanzionatorie;

CONSIDERATO che i PIP “Piano Pensionistico Bayerische – tariffa 4026”, “Piano Pensionistico Bayerische – tariffa 4036”, “Futuro per Te”, “Porto Sicuro”, “La Tua Previdenza”, “Piano Pensionistico Bayerische – Tariffa 4046”, “Stilnovo” e “NG–Nuova Generazione”, iscritti rispettivamente ai nn. 5039, 5040, 5041, 5042, 5043, 5044, 5045 e 5066 dell’Albo (di seguito: PIP), gestiti dalla Società “Ergo Previdenza S.p.A.” (di seguito: Società), sono stati oggetto di una verifica ispettiva da parte della COVIP iniziata l’11 giugno 2015 e conclusa il 12 novembre 2015;

CONSIDERATO che nel corso dell’accertamento ispettivo sono stati esaminati i processi di lavoro relativi alle operazioni di trasferimento delle posizioni individuali degli aderenti verso altre forme pensionistiche, completate nei primi 5 mesi dell’anno 2015;

CONSIDERATO che, in particolare, con riferimento al periodo preso in considerazione, è stato sottoposto a verifica un campione di 49 pratiche di trasferimento delle posizioni individuali [omissis]

CONSIDERATO che in tale ambito, 11 pratiche – pari al 22% dell’insieme analizzato – risultano essere state evase con ritardo, in alcuni casi di particolare rilievo, senza quindi rispettare il termine di sei mesi previsto dalla normativa;

VISTE le lettere di contestazione del 14 dicembre 2015, notificate in data 15 dicembre 2015, con le quali, in esito all’attività di vigilanza svolta, il Direttore Generale ha dato avvio al procedimento sanzionatorio nei confronti dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società;

CONSIDERATO che con le summenzionate lettere è stata contestata la violazione dell’art. 14, comma 8, del Decreto lgs. n. 252/2005, per ritardo nei processi di trasferimento delle posizioni individuali degli aderenti, con riferimento alle pratiche ivi indicate;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 14, comma 8, del Decreto lgs. n. 252/2005 gli adempimenti a carico delle forme pensionistiche complementari conseguenti alla richiesta di trasferimento devono essere effettuati entro il termine massimo di sei mesi a decorrere dalla data di esercizio della suddetta facoltà;

CONSIDERATO che la suddetta violazione è stata contestata nei confronti dei componenti del Consiglio di amministrazione e, per *culpa in vigilando*, dei componenti del Collegio dei sindaci della Società;

RILEVATO che le violazioni sopra indicate sono state contestate anche alla Società, in qualità di soggetto obbligato in solido, tramite separata notifica delle predette lettere di contestazione;

[omissis]

ESAMINATE le controdeduzioni [omissis]

[omissis]

VISTO il verbale dell’audizione [omissis]

[omissis];

RITENUTO che le argomentazioni complessivamente articolate non siano idonee a revocare in dubbio le irregolarità contestate relative ai ritardi nelle operazioni di trasferimento delle posizioni individuali degli aderenti verso altre forme pensionistiche, completate nei primi 5 mesi dell'anno 2015;

RITENUTO pertanto accertato, sulla base delle risultanze istruttorie, l'illecito amministrativo contestato con le sopra menzionate lettere del 14 dicembre 2015, relativo a ritardi nei processi di trasferimento delle posizioni individuali degli aderenti, con la conseguente violazione dell'art. 14, comma 8, del Decreto lgs. n. 252/2005;

VISTO l'art. 19-*quater*, comma 2, lett. b), del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui dispone che i componenti degli organi di amministrazione e di controllo che non osservano le disposizioni previste negli articoli 5, 6, 7, 11, 14, 15, 15-*bis* e 20 dello stesso Decreto, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla COVIP in base ai medesimi articoli nonché in base all'articolo 19, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 25.000;

RITENUTO che le violazioni contestate sono imputabili a titolo di colpa a tutti i componenti del Consiglio di amministrazione della Società in carica nel periodo a cui si riferiscono i fatti accertati, non essendo state poste in essere iniziative idonee ad evitare le irregolarità riscontrate;

RITENUTO che le violazioni contestate sono imputabili, a titolo di *culpa in vigilando*, a tutti i componenti del Collegio dei sindaci della Società in carica nel periodo a cui si riferiscono i fatti accertati;

[omissis]

DELIBERA

di irrogare, in relazione all'accertata violazione dall'art. 14, comma 8, del Decreto lgs. n. 252/2005, di cui alle contestazioni effettuate con le lettere del 14 dicembre 2015, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente richiamato, a carico dei soggetti di seguito indicati, la seguente sanzione amministrativa pecuniaria, di cui ingiunge il pagamento, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, degli importi per ognuno indicati, oltre alle spese di procedimento:

- Erica Baratto, componente del Consiglio di amministrazione della Società Ergo previdenza S.p.A.: euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00);
- Alberto Casati, componente del Consiglio di amministrazione della Società Ergo previdenza S.p.A.: euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00);
- Josef Karl Marek, componente del Consiglio di amministrazione della Società Ergo previdenza S.p.A.: euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00);
- Juergen Peter Schmitz, componente del Consiglio di amministrazione della Società Ergo previdenza S.p.A.: euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00);
- Claudio Maugeri, componente del Collegio dei sindaci della Società Ergo previdenza S.p.A.: euro 2.600,00 (duemilaseicento/00);
- Mauro Lagnese, componente del Collegio dei sindaci della Società Ergo previdenza S.p.A.: euro 2.600,00 (duemilaseicento/00);
- Diego Vichi, componente del Collegio dei sindaci della Società Ergo previdenza S.p.A.: euro 2.600,00 (duemilaseicento/00);

e

- Ergo previdenza S.p.A.: euro 29.800,00 (ventinovemilaottocento/00), pari alla somma delle sanzioni sopra indicate, quale soggetto obbligato in solido.

La presente Deliberazione è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, sul Bollettino della COVIP presente sul relativo sito *web*.

[omissis]

Roma, 25 luglio 2016

Il Presidente
(Mario Padula)

LA COMMISSIONE

VISTO il Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito: Decreto lgs. n. 252/2005) recante la “Disciplina delle forme pensionistiche complementari”;

VISTO l’art. 18, comma 2, del Decreto lgs. n. 252/2005 *[omissis]*

VISTO l’art. 19-*quater* del Decreto lgs. n. 252/2005 in materia di sanzioni amministrative;

VISTO, in particolare, il comma 4 dell’art. 19-*quater* del Decreto lgs. n. 252/2005, nella parte in cui dispone che gli enti rispondono in solido del pagamento della sanzione, salvo il diritto di regresso nei confronti del responsabile della violazione;

VISTO il Regolamento della COVIP del 30 maggio 2007 in materia di procedure sanzionatorie;

CONSIDERATO che i PIP “Piano Pensionistico Bayerische – tariffa 4026”, “Piano Pensionistico Bayerische – tariffa 4036”, “Futuro per Te”, “Porto Sicuro”, “La Tua Previdenza”, “Piano Pensionistico Bayerische – Tariffa 4046”, “Stilnovo” e “NG–Nuova Generazione”, iscritti rispettivamente ai nn. 5039, 5040, 5041, 5042, 5043, 5044, 5045 e 5066 dell’Albo (di seguito: PIP), gestiti dalla Società “Ergo Previdenza S.p.A.” (di seguito: Società), sono stati oggetto di una verifica ispettiva da parte della COVIP iniziata l’11 giugno 2015 e conclusa il 12 novembre 2015;

CONSIDERATO che nel corso dell’accertamento ispettivo sono stati esaminati i processi di lavoro relativi alle operazioni di trasferimento delle posizioni individuali degli aderenti verso altre forme pensionistiche, completate nei primi 5 mesi dell’anno 2015;

CONSIDERATO che, in particolare, con riferimento al periodo preso in considerazione, è stato sottoposto a verifica un campione di 49 pratiche di trasferimento delle posizioni individuali *[omissis]*

CONSIDERATO che in tale ambito, 11 pratiche – pari al 22% dell’insieme analizzato – risultano essere state evase con ritardo, in alcuni casi di particolare rilievo, senza quindi rispettare il termine di sei mesi previsto dalla normativa;

VISTE le lettere di contestazione del 14 dicembre 2015, notificate in data 15 dicembre 2015, con le quali, in esito all’attività di vigilanza svolta, il Direttore Generale ha dato avvio al procedimento sanzionatorio nei confronti dei componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società, per la violazione dell’art. 14, comma 8, del Decreto lgs. n. 252/2005, in ragione del ritardo nei processi di trasferimento delle posizioni individuali degli aderenti, con riferimento alle pratiche ivi indicate;

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 5, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005, il Responsabile della forma pensionistica è tenuto a verificare che la gestione della stessa sia svolta nel rispetto della normativa vigente;

CONSIDERATO che quanto sopra risulta ribadito anche nell’art. 6 dell’Allegato n. 1 al Regolamento del PIP, che detta disposizioni in materia di Responsabile, in conformità allo Schema di regolamento adottato dalla COVIP con Deliberazione del 31 ottobre 2006 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2006, ai sensi del quale spetta al Responsabile del PIP “*vigilare sull’osservanza della normativa, del Regolamento e delle condizioni generali di contratto, nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del PIP nell’esclusivo interesse degli aderenti*”;

VISTA la lettera di contestazione del 14 dicembre 2015, a firma del Direttore Generale, notificata in data 15 dicembre 2015, nei confronti del Responsabile dei PIP, con la quale è stata contestata la violazione del sopra citato art. 5, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005;

RILEVATO che la violazione contestata al Responsabile dei PIP è stata contestata anche alla Società, in qualità di soggetto obbligato in solido, tramite separata notifica della predetta lettera di contestazione;

[omissis]

ESAMINATE le controdeduzioni [omissis]

VISTO il verbale dell'audizione [omissis]

[omissis]

RITENUTO che le argomentazioni complessivamente articolate non siano idonee a revocare in dubbio le irregolarità contestate relative ai ritardi nelle operazioni di trasferimento delle posizioni individuali degli aderenti verso altre forme pensionistiche, completate nei primi 5 mesi dell'anno 2015;

RITENUTO che il Responsabile dei PIP non abbia adeguatamente vigilato sull'effettiva adozione da parte della Società di prassi operative idonee ad assicurare il rispetto della normativa in tema di trasferimento delle posizioni degli aderenti;

CONSIDERATO che la mancata vigilanza da parte del Responsabile sull'effettivo rispetto dell'art. 14, comma 8, del Decreto lgs. n. 252/2005 costituisce violazione dell'art. 5, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005, il quale pone in capo al Responsabile l'obbligo di verificare che la gestione della forma pensionistica complementare sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti, nonché nel rispetto della normativa vigente e delle previsioni stabilite nei regolamenti e nei contratti;

RITENUTO che la succitata violazione sia imputabile a titolo di colpa nei riguardi del Responsabile dei PIP in carica nel periodo a cui si riferiscono i fatti accertati;

[omissis]

DELIBERA

di irrogare, in relazione all'accertata violazione dall'art. 5, comma 3, del Decreto lgs. n. 252/2005, di cui alla contestazione effettuata con la lettera del 14 dicembre 2015, il cui contenuto è da intendersi qui integralmente richiamato, la seguente sanzione amministrativa pecuniaria, di cui ingiunge il pagamento entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, oltre alle spese di procedimento, a carico di:

- Cristiana Biondi, Responsabile dei PIP "Piano Pensionistico Bayerische – tariffa 4026", "Piano Pensionistico Bayerische – tariffa 4036", "Futuro per Te", "Porto Sicuro", "La Tua Previdenza", "Piano Pensionistico Bayerische – Tariffa 4046", "Stilnovo" e "NG–Nuova Generazione": euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00);

e

- Ergo previdenza S.p.A.: euro 5.500,00 (cinquemilacinquecento/00), quale soggetto obbligato in solido.

La presente Deliberazione è notificata agli interessati e pubblicata, per estratto, sul Bollettino della COVIP presente sul relativo sito *web*.

[omissis]

Roma, 25 luglio 2016

Il Presidente
(Mario Padula)

PROVVEDIMENTI COVIP

RISPOSTE A QUESITI

Oggetto: Risposta a quesito sull'applicazione dell'art. 9 del DM n. 166 del 2014

(lettera inviata a una fonte istitutiva)

Si fa riferimento alla nota del ... u.s., con la quale codesta Banca ha chiesto chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 9 del DM Economia n. 166 del 2014 in materia di incompatibilità nell'esercizio delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo nei fondi pensione. La richiesta di parere è posta con riguardo alla situazione in essere presso il Fondo....., di cui codesta Banca è fonte istitutiva.

In particolare, nel quesito è rappresentato che tre componenti dell'organo di amministrazione di ... sono anche:

- a) uno membro del consiglio di gestione della capogruppo ...;
- b) uno componente del consiglio di amministrazione di ... e di ..., entrambe controllate da...;
- c) uno componente dell'organo di amministrazione di ...controllata dalla stessa

E' poi riferito che un sindaco del Fondo è componente anche del collegio sindacale del ..., Società anch'essa controllata da codesta Banca.

Dalla nota emerge infine che anche il gestore finanziario del Fondo, denominato ..., fa parte del medesimo Gruppo di cui ... è la Capogruppo.

Ciò premesso, viene chiesto se l'incompatibilità prevista dal citato art. 9 del DM n. 166 possa riguardare i componenti dell'organo di amministrazione del Fondo sopra indicati alle lettere b) e c), non investendo il quesito anche il componente dell'organo di amministrazione del Fondo che è anche componente dell'organo di amministrazione di codesta Banca (lett. a), né il componente del collegio dei revisori del Fondo che è anche componente del collegio sindacale del ..., sempre controllato da

Nel porre la questione relativa ai due componenti sopra individuati, codesta Banca richiama il contenuto di una risposta a quesito in materia di incompatibilità adottata dalla Commissione nel novembre 2015.

In quell'occasione, la Commissione si è peraltro espressa in ordine alla portata dell'incompatibilità relativa allo svolgimento delle sole "funzioni di direzione", ritenendo che il perimetro di applicazione delle incompatibilità di cui all'art. 9 del DM n. 166 del 2014 relativo a dette funzioni comprenda solo coloro che svolgono funzioni direttive apicali, confermando così quanto già in precedenza indicato nei propri Orientamenti del 1998, stante l'invarianza sul punto della normativa sopravvenuta (DM n. 166 del 2014) rispetto a quella precedentemente in vigore (DM n. 703 del 1996).

Il quesito in esame attiene, invece, all'incompatibilità tra lo svolgimento delle "funzioni di amministrazione e controllo nel fondo pensione" con lo svolgimento delle medesime funzioni (di amministrazione e controllo) nel gestore convenzionato e in altre Società del Gruppo cui appartiene il gestore convenzionato.

Nella richiesta di parere viene dunque impropriamente richiamata la risposta a quesito del novembre 2015, esprimendosi il convincimento che l'incompatibilità dei componenti sarebbe da intendersi limitata alle funzioni effettivamente idonee a influire sull'operatività del Fondo. Sulla base di detta considerazione, codesta Banca ritiene quindi che, stante l'estraneità delle aziende del Gruppo a cui appartengono i due componenti dell'organo di amministrazione del Fondo e la loro assoluta ininfluenza nel loro ruolo amministrativo rispetto a ..., non si verrebbe a configurare la condizione di incompatibilità prevista dall'art. 9 del DM n. 166 del 2014, in quanto, non rientrando nel perimetro delle fonti istitutive, non potrebbero incidere sulle vicende del Fondo.

Al fine della soluzione del quesito si rileva che secondo l'art. 9 del citato DM n. 166 del 2014 "Lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel fondo pensione è incompatibile con lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel gestore convenzionato, nel depositario e in altre società dei gruppi cui appartengono il gestore convenzionato e il depositario."

In base alla disposizione riportata, per quanto qui interessa, l'incompatibilità opera quindi tra lo svolgimento di funzioni di amministrazione e controllo nel FONDO PENSIONE...e lo svolgimento delle medesime funzioni nel gestore convenzionato e in altre Società del Gruppo di appartenenza dello stesso gestore (...).

Appare dunque pienamente operante l'incompatibilità nei casi previsti alle lettere b) e c) (componenti dell'organo di amministrazione del Fondo che sono anche componenti degli organi di amministrazione di Società appartenenti al Gruppo del gestore). Ciò vale anche con riferimento al sindaco del Fondo (che è anche componente del collegio sindacale di una Società appartenente al Gruppo del gestore).

Siffatta incompatibilità è inoltre riscontrabile, ad avviso della scrivente, nel caso di cui alla lett. a) relativa al componente dell'organo di amministrazione del Fondo che è anche componente dell'organo di amministrazione di ... Banca.

Quanto a quest'ultimo profilo, si rileva che l'attuale disciplina delle incompatibilità di cui al citato art. 9 del DM n. 166 del 2014 non prevede più, a differenza della precedente normativa (art. 8, comma 8, del DM n. 703 del 1996), l'incompatibilità tra le funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel fondo pensione e le funzioni di direzione presso i soggetti sottoscrittori.

Si osserva, tuttavia, che il superamento dell'incompatibilità relativa allo svolgimento delle funzioni nei soggetti sottoscrittori dei fondi pensione non vale a escludere l'incompatibilità relativa al componente di cui alla lett. a), il quale, pur essendo componente dell'organo di amministrazione del soggetto sottoscrittore della fonte istitutiva (...), è comunque anche membro dell'organo amministrativo della Società Capogruppo del gestore e, come tale, in posizione di incompatibilità al pari degli altri componenti di cui sopra.

Il Presidente

FONDI PENSIONE NEGOZIALI

ALBO

Variazioni

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLA SCUOLA - FONDO SCUOLA ESPERO iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 145 I Sezione – Fondi pensione negoziali
Variazione	Variazione della sede legale
Nuova sede legale	Via Cavour, 310 00184 ROMA
Data provvedimento	29 settembre 2016

FONDI PENSIONE NEGOZIALI

ALTRI PROVVEDIMENTI

Approvazioni di modifiche statutarie

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE AZIENDE DI TELECOMUNICAZIONE TELEMACO Iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 103 I Sezione – Fondi pensione negoziali Via Luigi Bellotti Bon, 14 00197 Roma
Provvedimento COVIP	Approvazione di modifiche allo statuto del fondo pensione Motivi ostantivi
Data provvedimento	27 luglio 2016

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE EDILI ED AFFINI - PREVEDI iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 136 I Sezione – Fondi pensione negoziali Via Nizza, 45 00198 Roma
Provvedimento COVIP	Approvazione di modifiche allo statuto del fondo pensione
Data provvedimento	28 luglio 2016

FONDI PENSIONE APERTI

ALBO

Cancellazioni

Dati identificativi del Fondo pensione	SANPAOLO PREVIDENZA - FONDO PENSIONE APERTO iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 13 II Sezione – Fondi pensione aperti
Società che esercita l'attività	INTESA SANPAOLO VITA SPA
Variazione	Cancellazione ALBO
Data provvedimento	23 agosto 2016

Dati identificativi del Fondo pensione	INTESA MIAPREVIDENZA - FONDO PENSIONE APERTO iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 14 II Sezione – Fondi pensione aperti
Società che esercita l'attività	INTESA SANPAOLO VITA SPA
Variazione	Cancellazione ALBO
Data provvedimento	23 agosto 2016

Dati identificativi del Fondo pensione	SANPAOLO PREVIDENZA AZIENDE FONDO PENSIONE APERTO iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 59 II Sezione – Fondi pensione aperti
Società che esercita l'attività	INTESA SANPAOLO VITA SPA
Variazione	Cancellazione ALBO
Data provvedimento	23 agosto 2016

FONDI PENSIONE APERTI

ALBO

Variazioni

Dati identificativi del Fondo pensione	ARCA PREVIDENZA - FODO PENSIONE APERTO iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 26 II Sezione – Fondi pensione aperti Via Disciplini, 3 20123 MILANO
Società che esercita l'attività	ARCA FONDI SGR SPA
Variazione denominazione del Gestore	ARCA FONDI SGR SPA
Nuova denominazione del Fondo Pensione	da "ARCA SGR SPA" a "ARCA FONDI SGR SPA"
Data provvedimento	20 luglio 2016

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE APERTO IL MIO DOMANI iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 84 II Sezione – Fondi pensione aperti Corso Inghilterra, 3 10138 TORINO
Società che esercita l'attività	INTESA SANPAOLO VITA S.P.A.
Provvedimento COVIP	Approvazione di modifiche al Regolamento del Fondo pensione
Data provvedimento	20 settembre 2016

PIP – PIANI INDIVIDUALI PENSIONISTICI DI TIPO ASSICURATIVO

ALBO

Iscrizioni

Dati identificativi del Fondo pensione	AVIVA VALORE FUTURO – PIANO INDIVIDUALE PENSIONISTICO DI TIPO ASSICURATIVO – FONDO PENSIONE iscritto all’Albo dei Fondi pensione con il numero 5097 III Sezione – Piani individuali pensionistici. Via A. Scarsellini, 14 20161 MILANO
Società che esercita l’attività	AVIVA S.P.A.
Provvedimento COVIP	Approvazione del Regolamento del Fondo pensione e iscrizione all’Albo dei Fondi pensione
Data provvedimento	28 settembre 2016

FONDI PENSIONE PREESISTENTI

ALBO

Cancellazioni

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE AZIENDALE - FAP - BANCA ANTONVENETA A CONTRIBUZIONE DEFINITA iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1184 - I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Variazione	Cancellazione ALBO
Data provvedimento	20 luglio 2016

FONDI PENSIONE PREESISTENTI

ALBO

Variazioni

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO INTEGRATIVO DI PREVIDENZA DIRIGENTI AZIENDE FIAT - FIPDAF - FONDO PENSIONE iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1146 I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti
Provvedimento	Variazione della sede legale del fondo pensione
Nuova sede legale	Via Plava, 86 10135 TORINO
Data provvedimento	20 luglio 2016
Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE PER I DIRIGENTI DELLA ACCIAI SPECIALI TERNI S.P.A. iscritto all'Albo dei Fondi pensione con il numero 1461 I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti Viale B. Brin, 218 05100 TERNI
Variazione	Fondo in liquidazione
Data provvedimento	29 settembre 2016

FONDI PENSIONE PREESISTENTI

ALTRI PROVVEDIMENTI

Approvazione di modifiche statutarie

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE PER GLI AGENTI PROFESSIONISTI DI ASSICURAZIONE iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1084 I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti. Via del Tritone, 46 00187 ROMA
Forma giuridica del Fondo pensione	Soggetto con personalità giuridica
Provvedimento COVIP	Approvazione di modifiche allo statuto del Fondo pensione
Data provvedimento	19 luglio 2016

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLE SOCIETA' DEL GRUPPO GENERALI iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1109 I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti. Piazza Duca degli Abruzzi, 2 34132 TRIESTE
Forma giuridica del Fondo pensione	Associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 cc.
Provvedimento COVIP	Approvazione di modifiche allo statuto del Fondo pensione Motivi ostativi
Data provvedimento	29 luglio 2016

Dati identificativi del Fondo pensione	FONDO PENSIONE DEL GRUPPO UBI BANCA, DELLA BANCA POPOLARE DI BERGAMO E DELLE ALTRE SOCIETA' CONTROLLATE iscritto all'Albo dei fondi pensione con il numero 1175 I Sezione speciale – Fondi pensione preesistenti. Piazza Vittorio Veneto, 8 24122 BERGAMO
Forma giuridica del Fondo pensione	Associazione non riconosciuta ai sensi dell'art. 36 cc.
Provvedimento COVIP	Approvazione di modifiche allo statuto del Fondo pensione
Data provvedimento	29 settembre 2016

Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
Piazza Augusto Imperatore, 27 - 00186 Roma

www.covip.it